


ALLEGATO



**DISCIPLINA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO
DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

(approvato con delibera n. **68** nella riunione n. 20 – del 26 luglio 2017)



I. Consiglio di Amministrazione

1. Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella Sede legale dell'ENEA, presso la quale il Presidente ha eletto domicilio per la sua carica.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, Presidente compreso, hanno diritto al rimborso della spesa sostenuta per i trasferimenti e il soggiorno connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso Consiglio laddove la riunione si svolga in località diversa dalla Sede legale, assumendo come luogo di partenza quello dei Comuni di loro residenza, domicilio principale e prevalente sede lavorativa.
In ogni caso è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferimento per le sole tratte nell'ambito del territorio nazionale.
La formale convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione costituisce presupposto autorizzativo al rimborso della spesa quando spettante.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione possono, con il preventivo formale mandato del Presidente, partecipare per la rappresentanza dell'Agenzia a congressi, convegni, manifestazioni e visite – anche all'estero – aventi a oggetto temi e attività di competenza istituzionale dell'ENEA. Il mandato del Presidente costituisce presupposto autorizzativo per il rimborso al Consigliere della spesa dallo stesso sostenuta per i trasferimenti e il soggiorno collegati alla partecipazione all'evento.
3. Il Consiglio di Amministrazione può valutare l'opportunità di effettuare visite presso i Centri ENEA per approfondimenti delle attività ivi svolte, utili all'espletamento del proprio compito istituzionale di programmazione, indirizzo e controllo strategico. Il Presidente avrà cura di far coincidere tali visite con sedute del Consiglio di Amministrazione, prevedendo lo svolgimento delle stesse nella sede del Centro da visitare o in altro Centro ENEA incidente sullo stesso territorio provinciale. La convocazione della riunione costituirà presupposto autorizzativo al rimborso della spesa sostenuta dai componenti dello stesso per i trasferimenti e il soggiorno connessi alla partecipazione alla visita/riunione.
4. Resta inteso che al Presidente per l'espletamento degli ulteriori compiti istituzionali rispetto a quelli prima riportati di cui all'articolo 5 dello Statuto, sono rimborsate le spese sostenute per raggiungere le località diverse dalla Sede legale dell'Agenzia, con riferimento ai luoghi di partenza già individuati al punto 1.

II. Collegio dei Revisori

1. Di norma il Collegio dei Revisori si riunisce presso la Sede legale dell'Ente.
2. I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto al rimborso della spesa sostenuta per i trasferimenti e il soggiorno connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso Collegio e del Consiglio di Amministrazione laddove la riunione si svolga in località diversa dalla Sede legale, assumendo come luogo di partenza quello dei Comuni di loro residenza, domicilio principale e prevalente sede lavorativa.



3. I Revisori possono, anche individualmente, procedere ad attività d'ispezione e di controllo presso i Centri dell'Agenzia – incluso l'Ufficio ENEA di Bruxelles - di cui deve essere redatto apposito verbale da portare a conoscenza del Collegio alla prima riunione utile. Gli estremi del verbale, unitamente a una autocertificazione del Revisore, costituiscono presupposto autorizzativo al rimborso della spesa sostenuta per i trasferimenti e il soggiorno relativi all'ispezione/controllo, incluso l'utilizzo del mezzo proprio, assumendo come luogo di partenza quello dei Comuni di loro residenza, domicilio principale e prevalente sede lavorativa.
4. I componenti del Collegio dei revisori che svolgono la funzione nell'esercizio della propria abituale professione, indipendentemente dal luogo in cui si svolge la riunione dello stesso Collegio o del Consiglio di amministrazione, sono autorizzati a comprendere nella prevista parcella, in aggiunta al compenso definito dal previsto provvedimento ministeriale, le spese di viaggio e soggiorno, strettamente connesse alla partecipazione alle riunioni, da sostenere e documentare con le modalità stabilite nel successivo titolo III del presente disciplinare, per essere regolarmente rimborsate.

III. Disposizioni comuni per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno

1. I presupposti autorizzativi di cui ai precedenti punti del presente testo e l'effettiva partecipazione alle summenzionate attività istituzionali, consentono il rimborso della spesa sostenuta dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori alle stesse vigenti condizioni, previste per i dipendenti ENEA e in particolare per i dirigenti dell'Agenzia in materia di trattamento di missione in Italia e all'estero e degli spostamenti di servizio nell'ambito del territorio provinciale e tra le sedi dell'Agenzia ubicate nella stessa Regione (disciplina attualmente contenuta nella Circolare n. 55/PER del 29 settembre 2016). Le spese a rimborso sono riconosciute in funzione di oggettive necessità strettamente correlate all'effettiva durata delle attività istituzionali.
2. Tuttavia, ai componenti degli Organi, qualora le circostanze dovessero obbligare l'utilizzo del mezzo proprio, anche al fine di ridurre i tempi di missione/servizio, è riconosciuto, il rimborso delle spese di viaggio per quanto riguarda: spese autostradali per pedaggi, spese di parcheggio e la corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura fissata periodicamente dall'Agenzia per il personale dipendente. Il rimborso chilometrico è soggetto al regime di tassazione prevista dalle norme vigenti.
3. L'impegno per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori è disposto dal delegato alla spesa per i Capitoli di competenza, in presenza dei presupposti autorizzativi di cui ai precedenti punti del presente testo. Lo stesso delegato comunica periodicamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori l'ammontare delle disponibilità finanziarie sui Capitoli di spesa di competenza, in modo che gli stessi Presidenti possano ottimizzare il calendario delle riunioni.
4. L'organizzazione dei viaggi e la prenotazione di alberghi o residence sono coordinate dalle Segreterie dei due Organi collegiali.
5. I consuntivi delle spese sostenute sono approvati - previa verifica del rispetto dei limiti delle spese eleggibili al rimborso - dal delegato alla spesa per i Capitoli di competenza e trasmessi per la liquidazione alla Ragioneria Centrale.



IV. Disposizioni finali e transitorie

1. Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente la precedente normativa interna in materia di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei componenti degli Organi collegiali e verranno pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente dell'ENEA.
2. La presente disciplina è emessa nelle more dell'approvazione dei decreti di determinazione dei compensi per i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo.
3. Essa decade laddove tali decreti prevedano l'onnicomprendività dei compensi determinati. I rimborsi in precedenza effettuati che risultassero in contrasto con i predetti decreti saranno ripetuti da ENEA a valere sugli stessi compensi.

